

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 153/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 091/CGF – RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2011

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Stefano Toschei – Componenti;
Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/NOCERINA DEL 21.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2011)

Con rituale ricorso la A.S.G. Nocerina S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 32 del 25.10.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Verona/Nocerina del 21.10.2011, ha irrogato la sanzione disciplinare dell’ammenda di €25.000,00 con diffida per violazione dell’art. 14 C.G.F..

Con i motivi scritti la ricorrente ha richiesto l’annullamento della sanzione dell’ammenda e della diffida eccependo che il Giudice Sportivo, pur avendo riconosciuto la sussistenza delle circostanze di cui alle lett. a) e b) dell’art. 13, comma 1, C.G.S., e 14, comma 5, C.G.S. avrebbe dovuto, applicando l’esimente, non sanzionarla.

Ha, altresì, rilevato che in ogni caso il Giudice Sportivo avrebbe dovuto applicare l’esimente di cui alla lett. d) per i motivi illustrati nel ricorso.

Eccepeva, infine, che il Giudice Sportivo non avrebbe dovuto sanzionarla per i fatti violenti commessi in occasione della gara dai propri sostenitori atteso che l’art. 14 si applicherebbe esclusivamente nei confronti della società ospitante.

Rilevava, comunque, che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto tener conto delle provocazioni, con toni insultanti, posti in essere dai sostenitori avversari.

Alla seduta del 18/11/2011 fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Osserva preliminarmente questa Corte che è privo di fondamento quanto eccepito dalla ricorrente in relazione al disposto di cui all’art. 14, comma 1, C.G.S. che, in caso diverso, i fatti violenti commessi dai sostenitori della squadra ospitante rimarrebbero privi di sanzione.

Per quant’altro appare del tutto congrua la sanzione irrogata in prime cure dal Giudice Sportivo avutosi riguardo alla gravità delle condotte reiteratamente poste in essere dai propri sostenitori nel corso della gara e al termine della stessa.

Avutosi riguardo alla circostanza che l’entità della sanzione, prevista con ammenda da € 6.000,00 a €50.000,00 per le società di Serie B, è stata attenuata ex art. 14, comma 5 in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Nocerina s.r.l. di Nocera Superiore (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €4.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NAPOLI/UDINESE DEL 26.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie A – Com. Uff. n. 72 del 28.10.2011)

Con atto rituale e tempestivo, la S.S.C. Napoli S.p.A. proponeva ricorso avverso la sanzione indicata in epigrafe.

Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto del Quarto ufficiale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva;

- rilevato che nel rapporto del Quarto ufficiale Signor Andrea Romeo è testualmente rappresentato che “per tutta la durata del secondo tempo presenziavano all'interno del recinto di giuoco alcune persone estranee con la tuta della società Napoli non autorizzate, una delle quali si sedeva anche nella panchina aggiuntiva, veniva allontanato conseguentemente dal dirigente del Napoli Bigon senza però sortire alcun effetto in quanto la persona in questione rimaneva nei pressi”;

- ritenuto che, a fronte di quanto sopra riportato, non può condividersi la prospettazione espressa dalla società Napoli, in sede di ricorso, secondo la quale il rilievo svolto dal Quarto ufficiale è generico perché non sono state identificate le persone che avrebbero presenziato all'interno del recinto di gioco ed inadeguato dal momento che seppure erano numerose le persone autorizzate ad entrare nell'area del terreno di gioco, per come dimostrato documentalmente dalla società ricorrente, ciò non giustifica la presenza di soggetti non autorizzati “all'interno del recinto di gioco” e comunque di soggetti non autorizzati che si siano seduti sulla panchina aggiuntiva;

- considerato peraltro che si mostra quale circostanza non influente, a confermare la violazione disciplinare imputabile alla società ricorrente, l'inutile tentativo del dirigente della società Napoli di allontanare le ridette persone, segno evidente che esse non erano autorizzate a restare in quell'area nei pressi del terreno di gioco;

- stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato;

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. WALTER MAZZARRI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CATANIA/NAPOLI DEL 29.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 31.10.2011)

In data 29.10.2011 si è disputata la partita Catania/Napoli del Campionato di Serie A, terminata con il punteggio di 2 a 1 a favore del Catania.

Dagli atti ufficiali di gara emerge la seguente dichiarazione del quarto ufficiale: “a fine gara mi si avvicinava l'allenatore del Napoli Sig. Mazzarri Walter e mi diceva: fagli i complimenti all'arbitro da parte mia, sto' fenomeno”.

Il Giudice Sportivo ha pertanto comminato al Mazzarri la sanzione sopra citata con la motivazione: “per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi e rivolgendosi al quarto

ufficiale, contestato l'operato arbitrale con un'espressione irriuardosa" art. 19, comma 1, lett. b) e c), comma 4, lett. a) C.G.S..

Il Sig. Mazzarri ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale ritenendo la decisione illegittima, erronea, infondata, o comunque abnorme ed eccessivamente afflittiva, affermando, nei motivi del ricorso presentato, che l'episodio si è svolto al termine della gara durante i consueti saluti alla quaterna arbitrale in un contesto comunque di amarezza per la sconfitta della propria squadra, costretta a disputare la partita per oltre un tempo in dieci uomini per l'espulsione del calciatore Santana.

La frase viene pertanto inquadrata come sfogo personale e non attinente a contestazione all'operato dell'arbitro o qualificarsi come irriuardosa, essendosi svolta in un clima tranquillo, non conflittuale, che non ha provocato conseguenze e/o strascichi.

Nella motivazioni sono citati alcuni precedenti (Tribunale di Chieti, 8.2.2006 n. 32) e Commissione disciplinare c/o LNP – Com. Uff. n. 4 del 26.7.2006 - , che si sintetizzano come ...*un giudizio negativo può essere manifestato anche tramite espressioni vivaci...*, qualificando come espressione vivace quella proferita dal Sig. Mazzarri, nonché l'art. 21 della Costituzione che tutela la libertà di manifestazione del proprio pensiero, con il limite della non contrarietà al "*buon costume*".

L'episodio viene quindi ridimensionato ad una battuta a fine partita, in alcun modo offensiva o denigratoria dell'onore e della dignità del direttore di gara, che legittima l'annullamento della sanzione o comunque una congrua riduzione.

In merito alla sperequazione della sanzione, sono successivamente citati precedenti simili (plateali contestazioni di decisioni arbitrali ai quali sono state rivolte espressioni irriuardose) in cui sono stati coinvolti altri allenatori, come lo stesso Com. Uff. n. 74 del 31.10.2011 (allenatore del Milan Massimiliano Allegri, con espulsione dal campo di giuoco), o il Com. Uff. n. 72 del 28.10.2011 (allenatore dell'Inter Claudio Ranieri, con espulsione dal campo di giuoco).

Inoltre sono richiamate ulteriori decisioni da parte del Giudice Sportivo ove le sanzioni comminate, per episodi similari a quello contestato al Sig. Mazzarri, sono state più miti (ammenda di €3.000,00: Com. Uff. n. 64 del 17.10.2011 e Com. Uff. n. 100 del 21.12.2010).

Alla luce delle esposizioni fornite, viene richiesta una riduzione del provvedimento impugnato, mediante annullamento dell'ammenda e/o della lettera di diffida, con mantenimento della sola ammonizione.

Tanto premesso, osserva il Collegio che, valutati i precedenti richiamati da parte reclamante e considerata la concitazione che spesso accompagna il termine delle gare, la frase attribuibile al medesimo sia da qualificarsi irriuardosa e non offensiva, per la cui gravità si valuta congrua piuttosto la sanzione dell'ammonizione ritenendosi però necessario il mantenimento della diffida.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Walter Mazzarri, riduce la sanzione inflittagli alla sola ammonizione con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 1 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete